
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. ~~Marcello Gugliotta~~

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **378** del **- 9 FEB. 2017**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **12 FEB. 2017**

IL SEGRETARIO

~~Sig. Marcello Gugliotta~~

DIREZIONE RISORSE UMANE

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente matr. 70131 per inidoneità assoluta e permanente a proficuo lavoro ai sensi dell'art. 23, comma 3, del CCNL del comparto Sanità e pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso e dell'indennità per ferie maturate e non godute.-

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Giancarlo Carfi

Il Direttore della Struttura

Dott. Giovanni Tolomeo

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il **- 9 FEB. 2017**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata

- Direttore Amministrativo

- Dott. Giuseppe Drago

Sig. Marcello Gugliotta - Direttore Sanitario

e con l'assistenza _____, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Risorse Umane che con la sottoscrizione da parte del direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Vista l'istanza del 01/06/2015 con la quale il dipendente matr. 70131 ha richiesto di essere sottoposto a visita medico collegiale per il riconoscimento di eventuale condizione di inabilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa;

Vista la nota prot. n. 2465/2015 del con la quale questa Azienda ha trasmesso la documentazione di rito alla competente commissione medica presso il Dipartimento regionale di Palermo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'estratto del verbale della Commissione Medica di Verifica, pervenuto in data 06/02/2017, dal quale si rileva che il dipendente è stato riconosciuto: *"non idoneo in modo assoluto e permanente al proficuo lavoro nell'Amministrazione di appartenenza"*;

Visto l'art. 23, comma 3, del CCNL comparto sanità personale non dirigente - parte normativa 1994/1997 - sottoscritto il 1 settembre 1995, che dispone che quando *"il dipendente, a seguito degli accertamenti sanitari, è stato dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'azienda o l'ente può procedere, alla risoluzione del rapporto"*;

Visto il combinato disposto dall'art. 7 della L. 379/1955, dall'art. 1, co. 32, della L. 335/1995 e dall'art. 8 del D.P.R. n. 171/2011 che fissa come segue i termini procedurali ed i requisiti requisiti di legittimazione per la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di inidoneità a proficuo lavoro:

- Anzianità di servizio di 15 anni;
- Giudizio medico di *"inidoneità in modo assoluto e permanente a qualsiasi proficuo lavoro"*;
- Termini di risoluzione del rapporto di lavoro: entro 30 gg. dalla notifica della decisione.

Ritenuto, di poter individuare al 01/03/2017 la data di risoluzione del rapporto di lavoro;

Preso atto che alla data del 28/02/2017, ultimo giorno di servizio, il dipendente avrà maturato un'anzianità contributiva complessiva, utile al fini del trattamento di quiescenza, pari a complessivi anni 15 e mesi 7;

Accertata, pertanto, la sussistenza di tutti i requisiti di legittimazione per poter risolvere il rapporto di lavoro del dipendente e di poterlo collocare in quiescenza per inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro dalla predetta data del 01/03/2017;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento per la risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità assoluta e permanente a proficuo lavoro;

Visto il 3° co. dell'art. 23 del C.C.N.L. 1994-1997 del comparto sanità sottoscritto l'1/09/1995 che prevede l'erogazione dell'indennità sostitutiva di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità;

Visti anche gli artt. 2118 e 2121 del c.c. in tema di recesso dal rapporto di lavoro e di corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso;

Visto l'art. 39 del citato C.C.N.L. 1994-1997 che fissa come segue i termini di preavviso:

- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni;

Preso atto che il dipendente, in riferimento all'anzianità di servizio maturata, ha diritto a 4 mesi di indennità sostitutiva di preavviso il cui importo, ai sensi e per gli effetti delle citate norme, è pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, e precisamente:

Stipendio mensile in godimento	Mesi di computo	Importo da liquidare
€ 729,39	4	€ 3.192,02 (incluso rateo 13 [^])

Visto, infine, l'art. 19, comma 15, del C.C.N.L. 1994-1997 del Comparto Sanità come integrato dall'art. 4 del C.C.N.L. integrativo 1994-1997 che prevede che in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, si procede al pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente;

Preso atto dell'oggettiva impossibilità a godere delle giornate di congedo ordinario residue a causa della costante condizione di malattia che ha caratterizzato gli ultimi anni di servizio del dipendente, e che, pertanto, alla luce dei chiarimenti diramati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con note n. 54/VSG/DPRS/AD/ml-12 del 23/07/2012 - n. 0032937 del 06/08/2012 e n. 40033 del 08/10/2012, alla novella introdotta dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/212 e s.m.i (divieto di monetizzazione delle ferie non godute), nulla osta alla relativa monetizzazione;

Accertato che le ferie maturate dal dipendente alla data della risoluzione del rapporto di lavoro ammontano a complessivi giorni 29 e che la relativa indennità sostitutiva per ferie non godute, tenuto conto della retribuzione giornaliera di € 27,98 può essere determinata in € 811,42;

Atteso di dover provvedere in merito;

Considerato che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Risorse Umane;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- risolvere con decorrenza 01/03/2017 il rapporto di lavoro del dipendente matr. 70131, a seguito di accertamento da parte della commissione medica di verifica presso il Dipartimento regionale di Palermo del Ministero dell'Economia e delle Finanze della condizione di *"non idoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro nell'amministrazione di appartenenza"*;
- dichiarare vacante in dotazione organica il posto ricoperto dal dipendente;
- disporre, a richiesta del dipendente, l'espletamento da parte della Direzione Risorse Umane, di tutte le procedure necessarie per la liquidazione del trattamento di previdenza e di quiescenza, nonché dell'indennità sostitutiva di preavviso e per ferie maturate e non godute;
- determinare, liquidare e pagare al dipendente le seguenti somme:
 - € 3.192,02 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso;
 - € 811,42 a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute;

